

**REGOLAMENTO (CE) n. 245/2007 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2007****che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Bulgaria, la Romania e la Malaysia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stipula che un elenco di paesi terzi da cui i movimenti di animali da compagnia nella Comunità possono essere autorizzati sia indicato nella parte C dell'allegato II del suddetto regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (3) L'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
- (4) Da informazioni fornite dalle autorità competenti della Malaysia sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da

compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere la Malaysia nell'elenco di cui alla parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

- (5) In considerazione del fatto che la Bulgaria e la Romania sono Stati membri dal 1° gennaio 2007, ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria occorre sopprimere i riferimenti a tali paesi nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dalla data di adesione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve dunque essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificata come segue:

- 1) sono soppresse le seguenti voci:  
«BG — Bulgaria  
RO — Romania»;
- 2) è inserita la seguente voce: «MY — Malaysia».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2006 della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 3).